

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER I PASSAGGI TRA INDIRIZZI, ARTICOLAZIONI E OPZIONI E PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la Legge 164/2025, recante modifiche all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in materia di passaggi tra percorsi di studio nella scuola secondaria di secondo grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 del 2021, recante disposizioni in materia di esami integrativi ed esami di idoneità;

VISTA la giurisprudenza amministrativa che sottolinea il *favor* dell'ordinamento per la mobilità studentesca, finalizzata a facilitare l'individuazione dei percorsi più confacenti alla personalità e alle scelte degli studenti;

SENTITO il Collegio dei Docenti e **VISTA** la relativa delibera n. 12 del 20/03/2026 con cui è stato approvato lo schema del presente regolamento per gli aspetti di competenza didattica;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare le procedure per i passaggi tra i diversi indirizzi, articolazioni e opzioni attivi presso questo Istituto, al fine di favorire il successo formativo, contrastare la dispersione scolastica e supportare le scelte di riorientamento degli studenti, in coerenza con il quadro normativo vigente;

DELIBERA

l'adozione del seguente Regolamento:

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per la richiesta e l'effettuazione dei passaggi tra diversi indirizzi, articolazioni o opzioni di studio all'interno della scuola secondaria di secondo grado, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dalla Legge 164/2025.
2. Le procedure sono finalizzate a garantire la reversibilità delle scelte, a promuovere il successo formativo attraverso percorsi personalizzati e a verificare il possesso delle competenze necessarie per un proficuo inserimento nel nuovo percorso di studi.

Art. 2 – Passaggi nel corso del primo biennio

1. Gli studenti iscritti al primo e al secondo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere il passaggio alla classe corrispondente di altro indirizzo, articolazione o opzione.

2. La richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, alla segreteria didattica dell'istituto di destinazione **entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio** di ciascun anno scolastico.
3. L'accoglimento della domanda è subordinato alla disponibilità di posti nella classe richiesta e al rilascio del nulla osta da parte dell'istituto di provenienza.
4. Una volta accolta la domanda, il Consiglio della classe di destinazione, prima dell'effettivo inserimento, effettua un'analisi comparativa tra il piano di studi dell'indirizzo di provenienza e quello dell'indirizzo richiesto e svolge un colloquio con lo studente, al fine di individuare le discipline ed i contenuti già affrontati e le eventuali carenze formative, rispetto alle discipline caratterizzanti il nuovo percorso.
5. All'esito del colloquio, il Consiglio di Classe progetta e attua specifici interventi didattici integrativi, volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze necessarie. Tali interventi possono consistere in corsi di recupero, studio assistito, tutoraggio tra pari o altre forme di didattica personalizzata, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico. Le modalità di tali interventi sono formalizzate in un apposito Piano Didattico Personalizzato (PDP), all'interno del quale viene esplicitato un Patto Formativo Individuale che definisce gli impegni reciproci tra scuola, studente e famiglia.

Art. 3 – Passaggi a decorrere dal terzo anno (Esami Integrativi)

1. A decorrere dal terzo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, gli studenti che abbiano conseguito l'ammissione alla classe successiva in sede di scrutinio finale possono richiedere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione.
2. La richiesta, debitamente motivata e corredata della documentazione relativa al curriculum scolastico, deve essere presentata all'istituzione scolastica di destinazione secondo le tempistiche definite annualmente con circolare del Dirigente Scolastico.
3. L'iscrizione al nuovo percorso è subordinata al **superamento di un esame integrativo**, volto ad accertare la preparazione dello studente sulle discipline, o parti di discipline, non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Art. 4 – Svolgimento degli Esami Integrativi

1. **Sessione e Calendario:** Gli esami integrativi si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve concludersi prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. Il calendario delle prove è definito dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, e comunicato ai candidati in tempo utile.
2. **Commissione d'esame:** La commissione è nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è composta da docenti della classe cui il candidato aspira.

3. **Oggetto delle prove:** Le prove d'esame vertono sulle discipline, o parti di discipline, non comprese nei programmi dell'indirizzo di provenienza e previste, invece, nei programmi degli anni precedenti del percorso di destinazione. Pertanto lo studente dovrà sostenere l'esame anche su discipline che, pur non essendo più presenti nel piano di studi del triennio di destinazione, erano parte del curriculum del biennio precedente. Viceversa lo studente non dovrà sostenere alcun esame integrativo su discipline che vengono introdotte ex novo per tutti gli studenti a partire dall'anno di inserimento, poiché in tal caso non sussiste un divario formativo da colmare. Il Consiglio di Classe competente individua e comunica al candidato i programmi specifici oggetto di verifica.
4. **Tipologia delle prove:** Le prove, a seconda della natura delle discipline, possono essere scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, e sono volte ad accertare il possesso delle competenze richieste.
5. **Valutazione ed Esito:** La valutazione è espressa in decimi per ciascuna disciplina. L'esame si intende superato se il candidato consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove sostenute. L'esito positivo dell'esame costituisce condizione necessaria per l'iscrizione alla classe richiesta.

Art. 5 – Disposizioni Finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico successivo alla sua approvazione.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di ordinamenti scolastici, valutazione e passaggi tra percorsi di studio, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dalla Legge 164/2025, e alle relative disposizioni attuative
3. Il presente regolamento, adottato con provvedimento del Commissario Straordinario delibera n. 6 del 23 marzo n. 2026, è pubblicato sul sito web dell'Istituto e depositato agli atti.